



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 144 del 12 marzo 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**TIERO, PATERNA, NICOLAI, BERNI, SAMBUCCI, MARI, SAVO,
MAURA, GRASSELLI, PALAZZI, ROTONDI e CORROTTI**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2019, N. 22
(TESTO UNICO DEL COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Al presidente del Consiglio regionale

Antonello Aurigemma

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE:

**“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2019, N. 22
(TESTO UNICO DEL COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

di iniziativa del Consigliere

Enrico Tiero



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la modifica della legge regionale n.22 del 6 novembre 2019 recante “Testo unico del Commercio” si punta a venire incontro alle esigenze di numerosi operatori del settore, che giudicano fortemente restrittiva la previsione normativa.

Come è indicato dal comma 2 dell’art.50 lett. B) della legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo partecipano, tra gli altri, gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale”.

Il successivo comma 3 dell’art.50 stabilisce che gli operatori possono partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo fino ad un massimo di otto volte l’anno.

Si ritiene necessario modificare la norma, prevedendo la possibilità di partecipare ai mercatini fino ad un massimo 36 giornate all’anno, considerato che gli eventi di cui si tratta si svolgono normalmente in più giornate (art.1).

Inoltre, occorre considerare che dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, trattandosi di modifiche alla l.r. 1/2022 meramente ordinamentali (art. 2).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Art. 1

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio")

1. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 22/2019 le parole: "di otto volte" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei giorni".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XI Commissione
consiliare permanente
Il Presidente

Art. 2
(Clausola di non onerosità)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Firmato digitalmente da:
Valentina Paterna
Data: 27/02/2024 12:12:46

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 27/02/2024 12:34:17

Firmato digitalmente da: Eleonora
Berni
Data: 27/02/2024 15:01:57

Firmato digitalmente da:
Vittorio Sambucci
Data: 27/02/2024 15:29:24

Firmato digitalmente da: Emanuela Mari
Data: 27/02/2024 16:34:28

Firmato digitalmente da:
Daniele Maura
Daniele Maura
Data: 29/02/2024 10:43:53

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 28/02/2024 11:19:11

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 29/02/2024 11:46:58

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 29/02/2024 16:23:38

Firmato digitalmente da: Marika Rotondi
Data: 29/02/2024 16:46:31

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 12/03/2024 14:49:20

Laura Corrotti

Firmato digitalmente
da: Laura Corrotti
Data: 01/03/2024
11:23:27